

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROCURA GENERALE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI ROMA E LE PROCURE DEL DISTRETTO DEL
LAZIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE
DELLE SENTENZE DI PRIMO GRADO**

(ART. 166 BIS DISP. ATT. CPP)

Premessa

Il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, nel modificare la materia dell'impugnazione penale, ha introdotto le seguenti nuove disposizioni:

- **L'art. 593 bis c.p.p. (Appello del Pubblico Ministero)** che recita al secondo comma: *il Procuratore Generale presso la Corte di Appello può appellare soltanto nei casi di avocazione e qualora il Procuratore della Repubblica abbia presentato acquiescenza al provvedimento.*
- **L'art. 166 bis disp. att. c.p.p. rubricato “Poteri del Procuratore Generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado”** che stabilisce: *al fine di acquisire tempestivamente notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del Distretto.*

Dal combinato disposto delle due norme si ricava il principio che il procuratore generale ha poteri sussidiari nella predisposizione dell'appello, con la conseguenza che può proporre appello soltanto qualora la Procura della Repubblica presti “acquiescenza al provvedimento”.

La sentenza della Cassazione penale, Sezioni Unite, (ud. 23/02/2023) 22-05-2023, n. 21716, è di recente intervenuta in materia, enunciando i seguenti principi di diritto:

"La legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. c.p.p. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza".

"L'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, c.p.p.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado".

"In assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, c.p.p., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p. nè ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 c.p.p. ".

Alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite, non è dunque prevista un'acquiescenza tacita o *per facta concludentia*: il procuratore generale deve verificare la volontà del procuratore della Repubblica di non impugnare per poter proporre appello (o ricorso

immediato per Cassazione). La “competenza” a prestare acquiescenza spetta al procuratore della Repubblica; le eventuali determinazioni difformi da parte del magistrato d’udienza che abbia presentato le conclusioni (e al quale la legge attribuisce un autonomo potere al riguardo) non assumono rilevanza per i fini in questione, nulla vietando, peraltro, che la determinazione da assumere sia demandata dal procuratore della Repubblica, sulla base di disposizioni organizzative interne, al magistrato titolare del procedimento, ovvero al pubblico ministero d’udienza. Non è richiesta una formalizzazione processuale della eventuale acquiescenza, per cui il procuratore generale non deve certificare di aver accertato l’acquiescenza, né tantomeno deve allegare alcunché al suo atto di appello; nel promuovere impugnazione, egli per ciò solo implicitamente riconosce, assumendosene la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato la preliminare verifica richiesta dalla legge. E’, peraltro, necessario che la verifica in questione avvenga attraverso metodiche procedimentalizzate, sulla base di preventive intese o protocolli, che regolamentino la materia, come previsto dall’art. 166 bis disp.att. cpp, richiamato dalla Corte.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le parti convengono sulla necessità di perfezionare un protocollo d’intesa in materia tra Procuratore Generale e Procuratori della Repubblica del Distretto.

Ciò premesso, si conviene:

1. Affinché non si determini, alla stregua dell’art. 593 bis c.p.p., così come riformulato, l’inutile decorso dei termini, impedendo ad uno dei due uffici l’impugnazione, il coordinamento tra la Procura Generale e ciascuna Procura della Repubblica deve necessariamente – come recita lo stesso art. 166 bis disp. att. c.p.p. – essere tempestivo;
2. Poiché la Procura Generale riceve comunicazione delle sentenze di primo grado ai fini dell’apposizione del visto, con relativa trasmissione delle sentenze stesse, sarà cura della Procura Generale comunicare a ciascuna Procura della Repubblica le sentenze che il procuratore generale ritiene meritevoli di impugnazione e rispetto alle quali chiede di conoscere se la Procura della Repubblica presti acquiescenza;
3. La comunicazione dovrà indicare:
 - a) numero del R.G. e della sentenza;
 - b) Nome del/degli imputati;
 - c) Indicazione sommaria dei profili di impugnazione che si intendono proporre. In particolare, se la sentenza è stata emessa nei confronti di più imputati, è fondamentale conoscere da parte della Procura della Repubblica se il procuratore generale intenda impugnare nei confronti di tutti o soltanto nei confronti di alcuni imputati. Per altro verso, dovrà essere specificato dal procuratore generale se intenda impugnare nel merito o soltanto per la

determinazione della pena o ancora se – qualora via sia stata derubricazione – intenda proporre appello per chiedere l'affermazione di responsabilità in merito all'originario titolo di reato. La specificazione appare necessaria poiché la eventuale proposizione da parte del pubblico ministero di primo grado e del procuratore generale di due distinti atti di appello nello stesso procedimento, relativi a profili diversi, non possa determinare l'inammissibilità dell'appello del procuratore generale da parte del giudice di secondo grado, che dovrà prendere atto di entrambi gli atti di impugnazione;

4. Al fine di garantire l'osservanza della previsione normativa di *“acquisire tempestivamente notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado”*, le comunicazioni tra la Procura Generale e le singole Procure della Repubblica avverranno esclusivamente attraverso indirizzi PEC dedicati; nelle more dell'istituzione di tali indirizzi, le parti indicheranno – in sede di sottoscrizione del presente atto - gli indirizzi di comunicazione informatica **(PEC)**;
5. Al fine di garantire la tempestività richiesta dalla nuova normativa, si conviene che ciascuna Procura della Repubblica, ricevuta dalla Procura Generale la richiesta circa l'eventuale acquiescenza, qualora ritenga di non dovere proporre impugnazione, possa non fornire risposta nel termine di giorni cinque dalla ricezione della richiesta stessa, così intendendosi prestata acquiescenza al provvedimento. In ragione della mancata risposta all'indirizzo informatico di cui al punto 4, nel termine concordato, deve ritenersi configurato il silenzio-assenso all'impugnazione da parte della Procura Generale;
6. Nel caso in cui la Procura della Repubblica intenda presentare, ovvero abbia presentato l'impugnazione, comunicherà, nell'indicato termine di giorni cinque, le posizioni, i profili e/o i punti della sentenza oggetto dell'impugnazione, dovendosi ritenere, per il resto, formata acquiescenza al provvedimento; il procuratore generale potrà eventualmente presentare appello per le posizioni, i profili e/o i punti della sentenza per i quali la Procura della Repubblica abbia presentato acquiescenza. La Procura della Repubblica trasmetterà al P.G. copia dell'atto di appello immediatamente dopo il deposito dello stesso.
7. La Procura della Repubblica potrà anche comunicare di propria iniziativa alla Procura Generale l'intenzione di proporre impugnazione, fornendo le informazioni indicate al punto 3, cui seguirà la comunicazione dell'intervenuta impugnazione ovvero della diversa determinazione successivamente adottata.
8. Resta fermo quanto previsto con le note del 27 settembre 2016 e 21 settembre 2015 della Procura Generale in ordine alla comunicazione da parte della Procura della

Repubblica, all'indirizzo impugnazioni.pg.romagiustizia.it, delle impugnazioni più significative, al fine di sollecitare alla Corte d'Appello una rapida fissazione.

9. Le parti provvederanno alla predisposizione di moduli standard, di facile ed immediata lettura, contenenti tutte le indicazioni rilevanti secondo quanto indicato ai punti che precedono.

Allegato: indirizzi *email* di cui al punto 4